



Deliberazione n. 793

Adottata dal Direttore Generale in data 29 LUG 2009

OGGETTO: Azienda U.S.L. 6 di Sanluri – Prestazioni Risonanza Magnetica Nucleare –
approvazione schema di convenzione – periodo 2009/2010 -

Su proposta del Servizio Affari Generali

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 795 del 1 luglio 2008, con la quale venne rinnovata la convenzione per erogazione di prestazioni di risonanza magnetica nucleare per il periodo 19 giugno 2008/19 giugno 2009;

VISTA la nota della Azienda USL 6, pervenuta lo scorso 15 giugno e registrata al n. 12158 di protocollo, con la quale si chiede il rinnovo della medesima convenzione per un ulteriore anno, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche;

DATO ATTO che è nelle possibilità di questa Azienda fornire la collaborazione richiesta per il tramite di un medico radiologo dipendente;

ATTESO che la Direzione dell'Azienda Sanitaria n. 7 nell'ottica della collaborazione finalizzata al potenziamento e al miglioramento del Servizio Sanitario nella Regione, intende accogliere l'istanza della proponente Azienda Sanitaria n. 6;

CHE la durata prevista della convenzione è di anni uno a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione di cui allo schema allegato al presente atto per farne parte integrante;

ACCERTATO che la Azienda USL 6 di Sanluri, come da accordi intercorsi, corrisponderà a questa Azienda un compenso pari a quanto previsto per dette prestazioni dal Nomenclatore Tariffario, decurtate del 5% e che i pagamenti avverranno con le modalità descritte nell'allegato schema di convenzione;

IL DIRETTORE GENERALE

./.

SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa

- 1) Di aderire alla proposta dell'Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri provvedendo al rinnovo della stipula della convenzione per l'erogazione di prestazioni di Risonanza Magnetica Nucleare, che sarà attuata tramite Medici Radiologi dipendenti della Azienda USL 7, a favore di ricoverati presso il P.O. di San Gavino e della popolazione residente nel territorio della ASL 6;
- 2) di determinare che la ASL 6 di Sanluri corrisponderà a questa Azienda per ogni prestazione la tariffa prevista dal Nomenclatore Tariffario per le prestazioni radiologiche di RMN;
- 3) Di determinare la durata della convenzione in anni uno a decorrere dalla data di stipula;
- 4) Di approvare l'allegato schema di convenzione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Pietro Pasquale Chessa

DIR.AMM. Pergola 

DIR.SAN. Farci 

AAGG

Locci 

Contini 



ASL Carbonia

Il Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n. 193 del 23 LUG. 2009

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal 23 LUG. 2009 al 06 AGO. 2009

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione.



Servizio Affari Generali

g. Carta

destinatari:
Servizio Affari Generali
Servizio Bilancio

Azienda U.S.L. N°7 - Carbonia

La presente copia, composta di n. 3 fogli è
 conforme all'originale emesso da questa Azienda U.S.L.
 Carbonia, il 23 LUG. 2009

Il Coll. Amm.vo
 (Giuliana Carta)
g. Carta

+ 7 all



[Handwritten signatures and initials]

AZIENDA U.S.L. n 6 SANLURI

protocollo in uscita
Prot. 7335/09 del 04/06/2009
04. AA.GG.
PROTOCOLLO F.M.

Prot. n.



Raccomandata a.r.

[Faint stamp: AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA]
15 GIU 2009

Al
Sig. Direttore Generale
A.S.L. N. 7
Via Dalmazia, 83
CARBONIA

Prot. 12158 AA. GG.

Oggetto: rinnovo convenzione Asl n. 7 Carbonia per l'esecuzione prestazioni diagnostiche di risonanza magnetica nucleare- anno 2009.

In allegato alla presente, si trasmettono n. 2 schemi contrattuali relativi al rinnovo per l'anno in corso del rapporto convenzionale di consulenza professionale per l'esecuzione di prestazioni diagnostiche di risonanza magnetica nucleare, intrapreso con Codesta Spettabile Azienda.

Si richiede altresì restituzione di un originale debitamente sottoscritto e datato.

E'gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Responsabile Servizio AA.GG.
Dr. Mariano Matta

[Handwritten signature of Dr. Mariano Matta]

AZIENDA U.S.L. N. 7
CARBONIA

12 GIU 2009

[Faint stamp: AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA]

CONVENZIONE DI CONSULENZA PROFESSIONALE

Tra

l'Azienda Sanitaria Locale n.6 di Sanluri, con sede legale in Sanluri, Via Ungaretti (Codice Fiscale 91009910927), nella persona della Dr.ssa Savina Ortu, Direttore Generale e legale rappresentante della stessa

e

l'Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia, con sede legale in Carbonia, Via Dalmazia, 83, nella persona del Dr. Pietro Pasquale Chessa, in qualità di Direttore Generale e legale rappresentante

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

L'Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia si impegna ad effettuare a favore dell'Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri, per il tramite del Servizio Diagnostica per Immagini dell'Ospedale CTO di Iglesias, prestazioni diagnostiche di Risonanza Magnetica Nucleare a beneficio dei pazienti residenti nel territorio di competenza della Asl n. 6. e dei pazienti in regime di ricovero presso il P.O. "N.S. di Bonaria" di San Gavino M.le.

Articolo 2

Il Servizio Diagnostica per Immagini del CTO di Iglesias assicurerà, su richiesta del Servizio di Radiologia del P.O. di San Gavino, l'effettuazione di circa 100 RMN a favore dei pazienti ricoverati, garantendo il rispetto di tempi di attesa non superiori a 5 giorni. Nei casi di urgenza sarà assicurato un accesso immediato alle prestazioni.

La Asl n.7 assicurerà, inoltre, circa 1000 RMN a favore dei residenti nel territorio di competenza della Asl n. 6 di Sanluri, previa predisposizione di una lista di prenotazione ad essi riservata che consenta l'erogazione delle prestazioni diagnostiche entro 15 giorni dalla prenotazione.

La possibilità da parte di tali utenti di prenotazione telefonica sarà garantita dalla Asl n. 7 di Carbonia mediante indicazione di un recapito telefonico utile.



Articolo 3

L'attività oggetto del presente contratto sarà remunerata da parte della Asl n. 6 di Sanluri sulla base delle tariffe onnicomprensive stabilite dal Nomenclatore Tariffario delle prestazioni ambulatoriali attualmente in vigore, decurtate del 5 %.

Articolo 4

La contabilizzazione delle prestazioni erogate sarà effettuata dalla Asl n. 7 di Carbonia a cadenza mensile.

Alla rendicontazione contabile delle prestazioni erogate ai pazienti, non ricoverati, residenti del territorio della Asl n. 6 dovrà accompagnarsi:

- l'elencazione delle generalità di ciascun paziente, codice fiscale e data di effettuazione della prestazione;
- il riepilogo generale delle prestazioni, accorpate per codice, con relative tariffe e ticket riscossi;
- gli originali delle prescrizioni su ricettario SSN.

Alla rendicontazione contabile delle prestazioni erogate ai ricoverati del P.O. di San Gavino dovrà accompagnarsi:

- l'elencazione nominativa dei pazienti, con indicazione del reparto di provenienza e data della prestazione;
- il riepilogo generale delle prestazioni, accorpate per codice, con relative tariffe;
- copia dell'impegnativa del Responsabile del Reparto di invio;

La Asl n. 6 provvederà al pagamento entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della rendicontazione contabile di cui al precedente comma.

Articolo 5

Il rapporto convenzionale, decorrente dal 19.06.2009 scadrà in data 19.06.2010, con esclusione del tacito rinnovo.

Resta stabilito, pertanto, che alla scadenza del termine previsto, il rapporto convenzionale si intenderà automaticamente cessato ad ogni effetto e senza necessità di avviso alcuno.



ASLSanluri

A tal fine, non si terrà in alcuna considerazione l'effettuazione di prestazioni rese dopo la scadenza indicata.

La presente convenzione potrà essere rinnovata dalle parti con espresso atto scritto.

Articolo 6

La risoluzione di eventuali controversie tra le parti sarà di competenza del Tribunale Ordinario di Cagliari.

Articolo 7

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

La presente convenzione, redatta in duplice originale e sottoscritta dalle parti previa lettura approvazione e conferma delle clausole in essa contenute, è composta da n. 3 pagine e di n. 7 articoli.

Sanluri, li

Il Direttore Generale

Asl n. 6 di Sanluri

Dr.ssa Savina Ortu

Il Direttore Generale

Asl n. 7 di Carbonia

Dr. Pietro Pasquale Chessa

CONVENZIONE DI CONSULENZA PROFESSIONALE

Tra

L'Azienda Sanitaria Locale n.6 di Sanluri, con sede legale in Sanluri, Via Ungaretti (Codice Fiscale 91009910927), nella persona della Dr.ssa Savina Ortu, Direttore Generale e legale rappresentante della stessa

e

L'Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia, con sede legale in Carbonia, Via Dalmazia, 83, nella persona del Dr. Pietro Pasquale Chessa, in qualità di Direttore Generale e legale rappresentante

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

L'Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia si impegna ad effettuare a favore dell'Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri, per il tramite del Servizio Diagnostica per Immagini dell'Ospedale CTO di Iglesias, prestazioni diagnostiche di Risonanza Magnetica Nucleare a beneficio dei pazienti residenti nel territorio di competenza della Asl n. 6. e dei pazienti in regime di ricovero presso il P.O. "N.S. di Bonaria" di San Gavino M.le.

Articolo 2

Il Servizio Diagnostica per Immagini del CTO di Iglesias assicurerà, su richiesta del Servizio di Radiologia del P.O. di San Gavino, l'effettuazione di circa 100 RMN a favore dei pazienti ricoverati, garantendo il rispetto di tempi di attesa non superiori a 5 giorni. Nei casi di urgenza sarà assicurato un accesso immediato alle prestazioni.

La Asl n.7 assicurerà, inoltre, circa 1000 RMN a favore dei residenti nel territorio di competenza della Asl n. 6 di Sanluri, previa predisposizione di una lista di prenotazione ad essi riservata che consenta l'erogazione delle prestazioni diagnostiche entro 15 giorni dalla prenotazione.

La possibilità da parte di tali utenti di prenotazione telefonica sarà garantita dalla Asl n. 7 di Carbonia mediante indicazione di un recapito telefonico utile.



Articolo 3

L'attività oggetto del presente contratto sarà remunerata da parte della Asl n. 6 di Sanluri sulla base delle tariffe onnicomprensive stabilite dal Nomenclatore Tariffario delle prestazioni ambulatoriali attualmente in vigore, decurtate del 5 %.

Articolo 4

La contabilizzazione delle prestazioni erogate sarà effettuata dalla Asl n. 7 di Carbonia a cadenza mensile.

Alla rendicontazione contabile delle prestazioni erogate ai pazienti, non ricoverati, residenti del territorio della Asl n. 6 dovrà accompagnarsi:

- l'elencazione delle generalità di ciascun paziente, codice fiscale e data di effettuazione della prestazione;
- il riepilogo generale delle prestazioni, accorpate per codice, con relative tariffe e ticket riscossi;
- gli originali delle prescrizioni su ricettario SSN.

Alla rendicontazione contabile delle prestazioni erogate ai ricoverati del P.O. di San Gavino dovrà accompagnarsi:

- l'elencazione nominativa dei pazienti, con indicazione del reparto di provenienza e data della prestazione;
- il riepilogo generale delle prestazioni, accorpate per codice, con relative tariffe;
- copia dell'impegnativa del Responsabile del Reparto di invio;

La Asl n. 6 provvederà al pagamento entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della rendicontazione contabile di cui al precedente comma.

Articolo 5

Il rapporto convenzionale, decorrente dal 19.06.2009 scadrà in data 19.06.2010, con esclusione del tacito rinnovo.

Resta stabilito, pertanto, che alla scadenza del termine previsto, il rapporto convenzionale si intenderà automaticamente cessato ad ogni effetto e senza necessità di avviso alcuno.



ASLSanluri

A tal fine, non si terrà in alcuna considerazione l'effettuazione di prestazioni rese dopo la scadenza indicata.

La presente convenzione potrà essere rinnovata dalle parti con espresso atto scritto.

Articolo 6

La risoluzione di eventuali controversie tra le parti sarà di competenza del Tribunale Ordinario di Cagliari.

Articolo 7

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

La presente convenzione, redatta in duplice originale e sottoscritta dalle parti previa lettura approvazione e conferma delle clausole in essa contenute, è composta da n. 3 pagine e di n. 7 articoli.

Sanluri, li

Il Direttore Generale

Asl n. 6 di Sanluri

Dr.ssa Savina Ortu

Il Direttore Generale

Asl n. 7 di Carbonia

Dr. Pietro Pasquale Chessa